

DELIBERA N. 301/07/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DEI FATTI NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 8/07/DIT AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' H3G S.P.A. PER L'INOSSERVANZA DEGLI
OBBLIGHI IMPOSTI DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA DELIBERA
9/06/CIR AVENTE AD OGGETTO "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN
TEMA DI BLOCCO DEI TERMINALI MOBILI (SIM LOCK)"**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/06/CIR, recante "Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili (sim lock) " del 21 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2006;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*";

VISTA il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale di accertamento n. 8/07 ed il conseguente atto di contestazione della Direzione tutela dei consumatori n. 8/07/DIT del 2 febbraio 2007, notificato in data 8 febbraio 2007, con il quale è stata contestata alla società H3G

S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro Severo n. 246, l' inosservanza degli obblighi imposti dall'articolo 4, comma 1, delibera dell' Autorità n. 9/06/CIR, per non aver fatto sottoscrivere con accettazione espressa le informazioni e le relative condizioni contrattuali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, contenute in una separata e specifica informativa, come si evince in n.35 contratti in atti, individuati e specificati nel predetto verbale di accertamento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la società interessata in data 23 febbraio 2007;

VISTA le memorie difensive pervenute in Autorità in data 23 febbraio 2007, 2 marzo 2007 e 16 marzo 2007, con le quali la società interessata ha rappresentato quanto segue:

1. il disposto dell'articolo 4 comma 1, della delibera 9/06/CIR prevede che le informazioni e le condizioni contrattuali di cui all'articolo 3, commi 1,2 e 3 della medesima delibera devono essere contenute in una separata e specifica informativa soggetta ad accettazione espressa da parte del cliente e non prevede anche uno specifico obbligo di conservazione e pronta consegna in caso di richiesta da parte dell'Autorità di tale informativa;
2. H3G ha prontamente provveduto, al momento dell'entrata in vigore della delibera 9/06/CIR, a predisporre la modulistica necessaria per adempiere ai dettami del provvedimento nonché a fornire a tutti i punti vendita le istruzioni necessarie ai fini della corretta implementazione della procedura di conclusione dei contratti di sim lock da sottoporre alla firma dei potenziali clienti;
3. nel caso dei quattordici clienti, ossia AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH, LLLL, MMMM, NNNN, OOOO, PPPP, QQQQ, l'operatore ha prodotto le dichiarazioni di smarrimento degli agenti che hanno concluso il contratto con la fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società, le dichiarazioni dei clienti (con copia del documento di riconoscimento del titolare del contratto) con cui affermano che alla data di stipula dei contratti gli stessi hanno anche sottoscritto con accettazione espressa il regolamento Broadcast lock, Operator lock, Usim lock nonché nuova sottoscrizione del regolamento in data recente da parte dei medesimi clienti;
4. per un caso (RRRR) H3G ha prodotto, oltre la dichiarazione di smarrimento dell'agente che ha concluso il contratto, copia dell'informativa richiesta con accettazione espressa del cliente contenente la data corrispondente a quella in

- cui si è concluso il contratto e autocertificazione del cliente attestante la veridicità dei fatti con fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso;
5. per i quindici casi menzionati non vi è stato alcun disconoscimento e/o segnalazione da parte dei clienti;

RITENUTO sulla base di quanto emerso dall'istruttoria di poter accogliere, relativamente ai quindici casi sopra evidenziati, le deduzioni della società interessata per le seguenti motivazioni:

- come premessa di carattere generale va evidenziato che con l'avvio del procedimento sanzionatorio in oggetto è stata contestata la presunta violazione della mancata acquisizione dell'accettazione espressa del cliente, che ha acquistato(o preso ad altro titolo contrattuale) un terminale mobile con blocco da parte di H3G, da apporre su un modulistica separata contenente le informazioni di cui all'articolo 3 comma 1 e 2 e non il fatto che l'informativa non è stata conservata e prontamente consegnata all'Autorità in sede di richiesta ispettiva;
- nei casi rilevati i fatti non sussistono in quanto l'operatore ha dato prova con documenti che le informative in questione sono state accettate dai clienti con le formalità indicate nella richiamata normativa, ma sono andati smarriti da parte degli agenti che hanno concluso il contratto: l'operatore, infatti, per quattordici casi ha prodotto sia le dichiarazioni di smarrimento dei contratti in questione da parte degli agenti che hanno concluso il contratto sia le dichiarazioni degli stessi clienti (con copia dei documenti di riconoscimento) con le quali hanno affermato che alla data di stipula dei contratti hanno effettivamente sottoscritto con accettazione espressa l'informativa richiesta; inoltre i quattordici clienti hanno comunque fornito sottoscrizione in data recente della citata informativa a dimostrazione che erano e sono consenzienti ad accettare regolamento Broadcast lock, Operator lock, Usim lock ivi previsto; per un caso, poi, relativo all'utente RRRR, l'insussistenza del fatto risulta vieppiù evidente in quanto la società ha prodotto, oltre la dichiarazione di smarrimento da parte dell'agente che ha concluso il contratto, copia dell'informativa con accettazione espressa del cliente alla data di sottoscrizione del contratto e la dichiarazione del cliente attestante la veridicità dei fatti;
- quanto sopra evidenziato risulta confermato anche dalla circostanza che per i quindici casi di cui sopra non risulta alcun reclamo da parte dei clienti interessati;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare corso al procedimento con riferimento ai contratti stipulati con gli utenti menzionati in quanto i fatti non sussistono per le motivazioni sopra evidenziate;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, avv. Stefania Perlingieri, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza dei fatti con riferimento ai contratti relativi ai quindici utenti sopra specificati, avviato nei confronti della Società H3G S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi imposti dall'articolo 4, comma 1, delibera dell'Autorità n. 9/06/CIR del 21 febbraio 2006.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola